



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, in particolare l'articolo 24, comma 6, lettera a);
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 2005, emanato in applicazione dell'articolo 24, comma 6, lettera a) del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente criteri e modalità per l'ammissione, a domanda, ad un'ulteriore ferma annuale degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
- VISTA** la lettera n. 605/1-1-U del 31 gennaio 2009 con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri chiede di indire concorsi "interni", per titoli, per l'ammissione all'ulteriore ferma annuale di complessivi 35 ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri provenienti dal 10° corso AUFP dell'Arma stessa;
- RAVVISATA** la necessità di indire i predetti concorsi "interni", per titoli, per l'ammissione all'ulteriore ferma annuale, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a) del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonché in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. Sono indetti per l'anno 2009 i sottoindicati concorsi "interni", per titoli, per l'ammissione all'ulteriore ferma annuale di ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri:
 - a) concorso per l'ammissione all'ulteriore ferma annuale di 29 (ventinove) Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, provenienti dal 10° corso AUFP dell'Arma dei carabinieri;
 - b) concorso per l'ammissione all'ulteriore ferma annuale di 6 (sei) Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, provenienti dal 10° corso AUFP dell'Arma dei carabinieri, ripartiti per le specialità di seguito indicate:
 - 1) 3 (tre) per la specialità amministrazione;
 - 2) 3 (tre) per la specialità medicina.
2. I concorrenti, qualora in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili in ciascun concorso e specialità di cui al precedente comma 1, saranno ammessi direttamente all'ulteriore ferma annuale non rinnovabile, semprechè in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione all'ulteriore ferma annuale, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono partecipare, per il ruolo e per la specialità di appartenenza, esclusivamente gli ufficiali in ferma prefissata in servizio provenienti dal 10° corso AUFP, ausiliari, rispettivamente, del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. Tali ufficiali devono aver prestato effettivo servizio per un periodo non inferiore a 15 mesi, compreso il periodo di formazione, e devono possedere i requisiti previsti per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata, escluso il requisito relativo al limite di età. Inoltre, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (indicato nel successivo articolo 3, comma 1) la loro documentazione caratteristica non deve contenere schede valutative con qualifica finale inferiore a "nella media", ovvero rapporti informativi con giudizi equivalenti e non siano già trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli ufficiali indicati nel precedente comma 1 non devono, altresì, essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né devono trovarsi in situazioni incompatibili con la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri.

3. L'ammissione dei vincitori del concorso all'ulteriore ferma annuale è comunque subordinata al riconoscimento che i medesimi siano ancora in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e si siano astenuti dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, comma 1, e mantenuti fino all'ammissione all'ulteriore ferma annuale.

Articolo 3

Domande di partecipazione e termini di scadenza

1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice ed in conformità all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere presentate ai Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza ed indirizzate al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 1^a Divisione reclutamento ufficiali – presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi – viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma – a pena di decadenza, entro il 13 marzo 2009.
2. L'ufficiale dovrà dichiarare nella domanda:
 - a) dati anagrafici;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) il corso AUFM, ruolo ed eventuale specialità di appartenenza;
 - d) il Reparto/Ente presso cui presta servizio;
 - e) a conferma della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al 10° corso AUFM dell'Arma dei carabinieri, di non aver riportato condanne penali o applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso di sopravvenuta variazione della propria posizione giudiziaria dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato;
 - f) l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti dalla documentazione caratteristica, ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 6, fornendo tutte le indicazioni necessarie all'Amministrazione per esperire i previsti controlli;
 - g) l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - h) di aver preso visione del bando di concorso e di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.
3. L'ufficiale dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma, in mancanza della quale sarà escluso dal concorso.
4. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e prodotte nei termini indicati al precedente comma 1, dovessero risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello allegato al presente decreto.

Articolo 4

Doveri dei Reparti / Enti di appartenenza

1. I Comandi dei Reparti/Enti, che riceveranno le domande di partecipazione, dovranno indicare in calce alle medesime la data di presentazione e l'avvenuta assunzione a protocollo ed inviarle, a mezzo e-mail all'indirizzo cgcnsrreco1sz@carabinieri.it, tassativamente entro il secondo giorno lavorativo dalla data di ricezione.
2. Successivamente i Comandi medesimi dovranno trasmettere, preferibilmente a mezzo corriere, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi – viale Tor di Quinto n. 119 – Roma, al più tardi entro il 7° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione da parte dell'ufficiale, la copia originale delle domande ed i seguenti documenti:
 - a) copia conforme all'originale del libretto personale, comprensivo del modello n. 8 (quadro punizioni) anche se negativo, aggiornato e chiuso alla data del termine di scadenza per la presentazione delle domande;
 - b) copia dello stato di servizio, aggiornato alla predetta data;
 - c) attestazione e dichiarazione di completezza della documentazione matricolare e caratteristica.
3. Il mancato inoltro della domanda e della documentazione nei termini sopraindicati potrà determinare che l'ufficiale non sia ammesso a partecipare al concorso.
4. I Comandi, ricevuta dalla Direzione generale per il personale militare la comunicazione dell'esito dei concorsi, provvederanno ad informare immediatamente gli interessati.

Articolo 5

Commissione per la valutazione dei titoli

1. Con successivo decreto dirigenziale sarà nominata una commissione (unica per entrambi i concorsi indicati al precedente articolo 1, comma 1) per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie di merito.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, sarà composta da:
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla “terza area funzionale”, segretario senza diritto di voto.

Articolo 6

Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie finali

1. La commissione, indicata nel precedente articolo 5, provvederà a valutare i titoli dei concorrenti conseguiti dopo la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, avendo a disposizione per ciascuno fino ad un massimo di 100 (cento) punti, così ripartiti:
 - a) per le qualità fisiche, morali e di carattere risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica: fino ad un massimo di 20 punti;
 - b) per le qualità intellettuali e culturali: fino a 20 punti, così suddivisi:
 - 1) per quelle risultanti dalla documentazione caratteristica: fino ad un massimo di 17 (diciassette) punti;
 - 2) per quelle desumibili dalla documentazione matricolare, dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente allegati alla medesima (conseguimento titoli di studio aggiuntivi/abilitazioni professionali, conoscenza di lingue straniere, ecc.): fino ad un massimo di 3 (tre) punti;

..//..

- c) per le qualità professionali: fino a 50 (cinquanta) punti, così suddivisi:
- 1) per quelle risultanti dalla documentazione caratteristica: fino ad un massimo di 47 (quarantasette) punti;
 - 2) per quelle desumibili dalla documentazione matricolare, dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente allegati dagli interessati alla stessa (ricompense, risultati di corsi, ecc.): fino ad un massimo di 3 (tre) punti;
- d) per l'anzianità relativa, determinata dalla media del punteggio della graduatoria finale di ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata e di quello conseguito al termine del corso formativo stesso: fino ad un massimo di 10 (dieci) punti.

Articolo 7

Graduatorie di merito, ammissioni e rinunce.

1. In ciascuno dei concorsi e delle specialità di cui al precedente articolo 1, comma 1, la commissione valutatrice procederà alla formazione di distinte graduatorie di merito, sulla base dei punteggi riportati da ciascun ufficiale nei complessi di elementi e con le modalità di cui all'articolo 6. A parità di punteggio è data preferenza ai concorrenti in possesso dei titoli di cui al già citato allegato B al presente decreto eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla stessa, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, all'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997.
2. Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti dirigenziali che verranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e, a puro titolo informativo, nei siti web www.difesa.it/concorsi e www.carabinieri.it.
3. Gli ufficiali compresi nel numero dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi e delle specialità di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori ed ammessi all'ulteriore ferma annuale, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento della ferma contratta.
4. In caso di rinuncia di vincitori all'ammissione all'ulteriore ferma annuale, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere a ricoprire i posti resisi disponibili secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito di ciascun concorso o specialità. Inoltre, i posti eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, potranno essere portati in aumento del concorso parallelo, ovvero di altra specialità, anche nel medesimo concorso, secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 8

Accertamento dei requisiti

1. La Direzione generale per il personale militare, tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi, provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso e delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dagli ufficiali risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emergeranno dichiarazioni mendaci, l'ufficiale dichiarante decadrà dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (mendaci).

..//..

Articolo 9

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può in ogni momento escludere dal concorso l'ufficiale carente nei requisiti di partecipazione indicati nel precedente articolo 2, nonché prosciogliere il medesimo dall'ulteriore ferma annuale contratta, qualora tale carenza di requisiti risultasse dopo l'ammissione a detta ulteriore ferma.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'ammissione all'ulteriore ferma annuale, per le finalità inerenti alla gestione della prosecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica dell'ufficiale, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'ufficiale gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Roma, 3 marzo 2009

(Generale di Corpo d'Armata Mario ROGGIO)